

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 agosto 2020, n. 0111/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi a Comuni ed Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari e progetti finanziabili
Art. 4	Presentazione delle domande di contributo
Art. 5	Istruttoria delle domande di contributo
Art. 6	Spese ammissibili a contributo
Art. 7	Importo del contributo
Art. 8	Concessione ed erogazione del contributo
Art. 9	Logo di sostenibilità
Art. 10	Cumulabilità
Art. 11	Rendicontazione del contributo
Art. 12	Controlli
Art. 13	Modulistica
Art. 14	Rinvio
Art. 15	Rinvio dinamico
Art. 16	Norma transitoria
Art. 17	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), nonché le modalità di rendicontazione della spesa e i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) di seguito riportate:

- a) plastica: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n.1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
- b) prodotto di plastica monouso: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;
- c) prodotto di plastica oxo-degradabile: il prodotto fatto di materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

Art. 3
(Beneficiari e progetti finanziabili)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni e gli altri Enti pubblici situati sul territorio regionale che intendano realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, progetti di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso o in plastica oxo-degradabile.

2. I progetti di cui al comma 1, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016, prevedono la realizzazione cumulativa di iniziative di informazione e sensibilizzazione, sui comportamenti da adottare per la riduzione dell'utilizzo dei prodotti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, e di iniziative di promozione di comportamenti virtuosi e buone pratiche, da realizzarsi attraverso:

- a) l'acquisto e l'installazione di erogatori di acqua per uffici;

- b) la distribuzione di borracce o prodotti similari;
- c) l'acquisto e l'installazione di case dell'acqua.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono rivolte al personale del richiedente il contributo o alla cittadinanza.

Art. 4

(Presentazione delle domande di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti, a pena di inammissibilità, dal primo gennaio al primo giugno di ogni anno utilizzando il modello allegato A e disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato del Comune o dell'Ente pubblico richiedente, è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle iniziative;
- b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere, redatto in relazione alle voci ammissibili a contributo;
- c) dichiarazione attestante la sussistenza o insussistenza di ulteriori contributi per la medesima finalità;
- d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo;
- e) dichiarazione in merito all'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), solo se il richiedente il contributo è un Comune;
- f) dichiarazione in merito al numero di abitanti, solo se il richiedente il contributo è un Comune.

Art. 5

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, a pena di decadenza.

Art. 6

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

- a) spese relative alle iniziative di divulgazione, informazione e sensibilizzazione, quali ad esempio: organizzazione di eventi, opuscoli informativi, brochure;
- b) acquisto di borracce o prodotti similari;
- c) acquisto e installazione di erogatori di acqua per uffici;
- d) acquisto e installazione di case dell'acqua.

2. Le spese di cui alle lettere a) e b del comma 1 sono ammesse complessivamente per un massimo di settecentocinquanta euro.

Art. 7 *(Importo del contributo)*

1. Il contributo è concesso a favore dei Comuni nella seguente misura:
- a) per i Comuni fino a 5000 abitanti, 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 7.000,00 euro;
 - b) per i Comuni da 5001 a 15.000 abitanti, 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 10.000,00 euro;
 - c) per i Comuni, con più di 15.000 abitanti, 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 25.000,00 euro.

2. Il contributo è concesso a favore degli Enti pubblici per un importo pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 7.000,00 euro.

3. Il numero di abitanti del Comune è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat disponibili.

Art. 8 *(Concessione ed erogazione del contributo)*

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

3. Fermo restando l'importo ammesso a finanziamento ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte dell'importo ammesso suddiviso tra spese correnti e spese

d'investimento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione delle domande di contributo.

5. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio del beneficiario, della spesa eccedente tale contributo.

6. Con il provvedimento di concessione è disposta l'erogazione del contributo.

Art. 9
(Logo di sostenibilità)

1. Le iniziative oggetto di contributo sono contrassegnate dal logo di sostenibilità "EcoFVG".

Art. 10
(Cumulabilità)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nei limiti dell'importo dell'iniziativa.

Art. 11
(Rendicontazione del contributo)

1. Il beneficiario invia, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo, la documentazione di rendicontazione della spesa, redatta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

Art. 12
(Controlli)

1. Il Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 13
(Modulistica)

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del Direttore del Servizio competente.

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA MONOUSO

Alla Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso

Il/La sottoscritto/a _____ nato
a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante/
altro soggetto autorizzato
del _____ (indicare Ente)
_____ via/piazza _____ n. _____ tel. _____
_____ email _____ PEC _____

CHIEDE

ai sensi dell' articolo 4 comma 1 della L.R. 24/2019 e del successivo regolamento, un contributo di Euro _____ per la realizzazione della seguente iniziativa così brevemente descritta _____

DICHIARA

1. la voce IVA presente nel preventivo di spesa:
 rappresenta un effettivo costo per l'Ente
 non rappresenta un costo per l'Ente;
2. il progetto per cui si chiede il contributo:
 non beneficia di altri contributi;
 beneficia di ulteriori contributi per un importo di euro _____
3. il Comune richiedente è in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare):
 SI NO
4. Il Comune richiedente ha un numero di abitanti pari a _____

INDICA

1) quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda il/la sig.
_____ tel. _____ mail _____

ALLEGA

- a) relazione descrittiva dell'iniziativa;
- b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere, redatto in relazione alle voci ammissibili a contributo.

(luogo e data)

il legale rappresentante
(firma)